Def. 25/18

Reg. 17/19

Sent. 26/19

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente) Cons. Roberto Bucchi (componente), Gen. Ugo Marchetti (componente), Avv. Cristina Mori (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

La Procura Federale, a conclusione del procedimento n.25/2018, con provvedimento del 21 marzo 2019, ha deferito a codesto Tribunale i licenziati Daniele Caldara (lic. Uff. gara 22313 e uff. gara kart 341638) e Rosario Moselli (lic. Uff. gara 228627, uff. gara kart 325860 e dirigente 359233) , per violazione degli articoli 8.1 e 8.6 del Regolamento Sportivo Nazionale e 15, lett. G, Appendice 2 al RSN, nonché Nicola Cirrito (lic.uff. Gara 31303), per violazione degli artt. 6 e 8.1 RSN.

Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione dello stesso sig. Caldara, al momento dei fatti Presidente del collegio dei commissari sportivi al 1° Himera Rally, il quale ha relazionato il G.U.G. su alcune presunte irregolarità occorse durante la predetta gara.

In particolare, dall'esame della documentazione, è emerso che il sig. Cirrito avrebbe partecipato alla competizione di cui sopra in qualità di giudice di merito, benchè al momento della medesima non fosse titolare di alcuna licenza.

Secondo la procura federale sarebbe spettato ai signori Moselli e Caldara, nelle loro qualità rispettivamente di Direttore di Gara e Presidente del Collegio dei CC.SS., verificare che i partecipanti alle riunioni del Collegio fossero in regola con le licenze.

I deferiti, da parte loro, hanno a vario titolo contestato gli addebiti.

Quanto al Cirrito, egli ha ammesso di essere sprovvisto di licenza, ma ha altresì precisato di non aver svolto alcun ruolo nella manifestazione sportiva, essendosi limitato a mettersi a disposizione per eventuali chiarimenti in virtù della sua esperienza, senza peraltro percepire compensi.

Egli ha pertanto invocato la propria buona fede nel commettere l'infrazione al regolamento.

Il sig. Caldara, invece, ha contestato in primo luogo la legittimità del deferimento, poiché pervenuto oltre i venti giorni previsti dall'art.44, comma 4 rgs , termine quest'ultimo da intendersi, a suo dire, come perentorio e non ordinatorio, e, in secondo luogo, il fatto che al momento della ratifica di una circolare informativa il collegio dei CC.SS. non sarebbe tenuto a verificare il possesso delle licenze di coloro che sono menzionati nella circolare medesima.

All'udienza dibattimentale, celebrata il giorno 25 giugno 2019, il procuratore federale ha insistito nelle richieste avanzate con atto deferimento.

Sono comparsi l'incolpato Caldara il quale ha ribadito quanto dedotto in fase di indagini e l'incolpato Moselli il quale ha dichiarato che il Cirrito si era limitato a svolgere attività di organizzazione.

DIRITTO

Preliminarmente questo Tribunale federale, tenuto conto dei rilievi svolti dal deferito Caldara in merito alla tempestività degli adempimenti che l'articolo 44, comma 4 del RGS pone a carico della Procura, deve accertare la natura del termine per informare "l'interessato" dell'intendimento di procedere al deferimento.

Osserva il Collegio che costituisce elemento sintomatico della natura essenziale di un termine collegato ad un adempimento processuale, la previsione di una sanzione o comunque di una decadenza nella ipotesi in cui sia disattesa la prescrizione temporale.

Nel caso di specie, la norma in esame stabilisce che il Procuratore federale debba informare l'incolpato entro venti giorni dalla conclusione delle indagini ma non ricollega ad eventuali sforamenti del termine alcuna conseguenza.

Per converso, nei casi in cui la disciplina regolamentare ha inteso stigmatizzare la mntura perentoria di un termine, si vedano gli articoli 38 e 45 del RSN, si è previsto che la violazione del suddetto termine produca effetti estintivi del procedimento.

Non può pertanto considerarsi fondata la doglianza dell'incolpato Caldara il quale sostiene che il suddetto termine abbia natura perentoria.

Nel merito il Collegio osserva, quanto alla posizione del suddetto Caldara, che l'art 15 lettera G, appendice 2 al RSN ponga a carico del Commissario sportivo delegato il mero onere di accertare che l'Organizzatore abbia verificato direttamente o attraverso il Direttore di Gara la validità delle licenze di tutti gli ufficiali di gara.

Nella fattispecie in esame, il Commissario sportivo delegato ha correttamente accertato mediante ratifica della circolare informativa 1 del 6 luglio 2018, proveniente dall'Organizzatore, che il Cirrito fosse in posssesso della licenza di ufficiale di gara.

Osserva il Collegio che non è ascrivibile a responsabilità del Caldara la circostanza che il Cirrito, contrariamente a quanto riportato nella suddetta circolare, fosse in realtà privo della licenza.

Invero, come si è detto, il regolamento sportivo nazionale pone a carico del Commissario un mero onere di accertamento dell'attività di verifica del possesso di licenza da parte di tutti gli ufficiali di gara.

In altri termini, la funzione di controllo mediante accertamento è meno penetrante rispetto a quella verifica che, a mente dell'articolo 15 lettera G, appendice 2, incombe sull'Organizzatore e sul Direttore di Gara.

Se il Caldara, dunque, deve ritenersi esente da colpa per le ragioni innanzi illustrate, deve, per converso, considerarsi responsabile il signor Moselli il quale, stante il delicato ruolo di Direttore di gara, era investito del più incisivo onere di controllo mediante verifica dell'effetivo possesso della licenza da parte di tutti gli ufficiali di gara ed in particolare del Cirrito.

Quanto alla posizione del Cirrito, non può che prendersi atto della sua ammissione di responsabilità per aver partecipato alla gestione degli adempimenti di gara, sia pure in assenza di un vincolo contrattuale e per spirito di liberalità, in assenza della prescritta licenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Rosario Moselli (lic. 228627, 325860 e 359233) e Nicola Cirrito (lic. 31303) responsabili delle contestazioni loro ascritte e applic agli stessi la sanzione di giorni trenta di sospensione della licenza per ciascuno.

Dichiara di non doversi procedere verso il sig. Daniele Caldara (lic. 22313 e 341638) per non aver commesso il fatto.

Roma 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE

Pres. Camillo Tatozzi

COMPONENTE

Avv. Giuseppe Violante

Giuseppe Violante